



COPIA

N. 122 di registro

COMUNE DI GIOVINAZZO

Prov. di BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2012-2014 e piano occupazionale per l'anno 2012 - Approvazione.

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di Agosto, con inizio alle ore 17,45 nell'Ufficio Comunale di Giovinazzo

Previo invito, si è riunita la Giunta Comunale composta dalle seguenti persone:

				Presenti	Assenti
1	Depalma	Tommaso	Sindaco	Sì	
2	Sollecito	Michele	Vice Sindaco	Sì	
3	Posca	Vincenzo	Assessore		Sì
4	Stallone	Salvatore	Assessore	Sì	
5	Pansini	Antonia	Assessore	Sì	
6	Piscitelli	Felice	Assessore	Sì	

Presiede il sig. **DEPALMA Tommaso** nella qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Generale dott. **Michele CAMERO**

LA GIUNTA

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile del settore/servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere positivo;

Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere positivo;

ai sensi dell'art. 49 della legge 18 agosto 2000, n. 267;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 che statuisce: «Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione, preventiva o successiva, delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberanti o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberanti o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esuberanti e alla messa in mobilità. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale»;

VISTO l'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 che recita: «Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale»;

VISTO l'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. 165/2001 che stabilisce: «Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti»;

VISTO l'articolo 39, comma 1, della Legge 27/12/1997 n. 449, il quale statuisce che: «Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale»;

VISTO che ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30/3/2001 n. 165: «Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni»;

VISTO che ai sensi dell'articolo 91, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267:

- gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi

2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

VISTO l'art. 33, commi 1 e 2, del D.Lgs. 165/2001, il quale prevede che:

«1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere»;

RICHIAMATA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni n. 3 del 2 maggio 2006 avente ad oggetto *«Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale»*, nella quale si sottolinea che *«la programmazione del fabbisogno di personale deve realizzarsi nell'ambito di un'attività orientata a logiche di risultato, in base alla quale le amministrazioni debbono perseguire le finalità loro attribuite e gli obiettivi assegnati dagli organi di governo tenendo conto dei principi costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento, realizzando la migliore utilizzazione delle risorse umane e garantendo, al contempo, il contenimento del costo del lavoro entro i vincoli di finanza pubblica. In tale contesto, pertanto, la individuazione degli effettivi fabbisogni assume un ruolo centrale e strategico ai fini di una gestione efficiente degli apparati, nonché per assicurare il miglior utilizzo e valorizzazione del personale, anche attraverso la programmazione delle attività di formazione»;*

VISTO l'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 che sancisce: *«Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali»;

VISTO che l'art. 1, comma 557-ter, della Legge n. 296/2006 prevede: *«In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;*

VISTO l'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone: *«In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;*

VISTO l'art. 76, comma 7, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla Legge 6/8/2008 n. 133, il quale stabilisce che: «E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale»;

VISTO l'art. 9, comma 11, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale stabilisce che «Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità»;

VISTO l'art. 9, comma 28, del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/7/2010 n. 122, il quale dispone che «A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. (omissis) Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina

responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009»;

VISTO l'art. 1, comma 6-bis, del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale dispone che «Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a decorrere dall'anno 2013»;

VISTO l'art. 1, comma 47, della Legge 30-12-2004 n. 311, il quale dispone che «In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente»;

VISTA la Deliberazione n. 79/PAR/2011 della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia, la quale stabilisce che «La mobilità, pertanto, non si deve considerare quale assunzione se proveniente da altro ente locale o da altra amministrazione sottoposta a limiti assunzionali e non rientra, pertanto, nel computo del 20% delle cessazioni dell'anno precedente, né tantomeno l'eventuale mobilità in uscita verso detti enti avvenuta nell'anno precedente può essere considerata quale cessazione ai fini della determinazione della base di calcolo della percentuale»;

VISTA la deliberazione della Corte conti sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 167/2011/PAR, la quale prevede che: «Con riguardo agli anni successivi al 2011, invece, valorizzando la nozione di "anno precedente" riferita agli enti non sottoposti al patto di stabilità definita dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nella deliberazione n.52/CONTR/10 dell'11 novembre 2010, ed in ragione della medesima ratio normativa, si ritiene che si possano riportare nell'anno successivo eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale, non utilizzati nell'anno precedente»;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti a sezioni riunite in sede di controllo n. 11/CONTR/12 del 17/4/2012 la quale afferma che «I limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, introdotti dall'art. 9 comma 28 del DL n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012) costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di autonomia territoriale»;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti sezione Autonomie n.12/SEZAUT/2012/INPR del 12/6/2012, la quale prevede che «la disposizione di cui al riscritto comma 6-quater dell'articolo 19 del d.lgs 165/2001, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del TUEL, è norma assunzionale speciale e parzialmente derogatoria rispetto al regime vigente. Da ciò consegue che:

1. gli incarichi conferibili (contingente) con contratto a tempo determinato in applicazione delle percentuali individuate dal riscritto comma 6-quater dell'articolo 19, del d.lgs 165/2001, riguardano solo ed esclusivamente le funzioni dirigenziali;
2. a detti incarichi non si applica la disciplina assunzionale vincolistica prevista dall'articolo 9, comma 28 del d. l. 78/2010;
3. gli enti che intendono conferire detti incarichi (la cui spesa va considerata ai sensi dell'art.1 comma 557 e 562 della L. 296/2006), oltre ad osservare gli obblighi assunzionali (generali) previsti per tutte le pubbliche amministrazioni (richiamati nella presente deliberazione),

devono essere in linea con i vincoli di spesa ed assunzionali per gli stessi previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati:

- *rispetto del patto di stabilità interno, se tenuti;*
- *riduzione della spesa del personale rispetto a quella sostenuta nell'anno precedente (art. 1, comma 557, Legge 296/2006 per gli enti soggetti al patto di stabilità) o contenimento della stessa entro il valore di quella relativa all'anno 2008 (art. 1, comma 562, primo periodo, Legge 296/2006, per gli enti minori);*
- *contenimento nella percentuale normativamente prevista del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente (attualmente 50% articolo 76, comma 7, primo periodo, prima parte, d.l. 112/2008);*

Vista la nota prot. N. 6288 del 20/3/2012, con la quale il dirigente del 2° settore ha chiesto ai dirigenti dell'ente la formalizzazione delle esigenze dei settori e delle condizioni di non sovrannumerarietà in merito alla programmazione triennale del fabbisogno del personale 2012-2014, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. 165/2001;

VISTE le proposte formulate dai dirigenti/responsabili dei servizi relativamente ai profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, trasmesse con note del dirigente 3° settore (prot. n. 7065 del 29/3/2012), dirigente del 2° settore (prot. n. 8161 del 11/4/2012), del dirigente 1° settore ad interim (prot. n. 9362 del 27/4/2012) e del dirigente 4° settore ad interim (prot. n. 11085 del 14/5/2012)

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 15/5/2012, con la quale si è stabilito:

- 1) di dare atto che nel Comune di Giovinazzo, a seguito della ricognizione effettuata dai Dirigenti, non sono attualmente presenti dipendenti in soprannumero o in eccedenza;
- 2) di dare atto che, conseguentemente, il Comune di Giovinazzo non deve avviare nel corso dell'anno 2012 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;
- 3) di dare corso alla adozione del programma triennale del fabbisogno di personale 2012/2014 e del piano annuale delle assunzioni per l'anno 2012;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 21/10/2010, con la quale è stata approvata la nuova dotazione organica dell'Ente;

ATTESO che alle esigenze temporanee ed eccezionali si provvederà mediante forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti, come previsto dall'art. 36 del d.lgs n. 165/2001, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/7/2010 n. 122;

DATO ATTO che in forza di quanto disposto dall'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, gli organi di revisione contabile devono accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, concedendo la possibilità di derogare a tale principio, ma solo in presenza di deroghe analiticamente motivate;

CONSTATATO

- che, al fine di procedere alla necessaria procedura di concertazione prevista dall'art. 8, comma 2, lettera d), del CCNL 1/4/1999, l'Amministrazione comunale con nota prot. n. 17303 del 30/7/2012 ha trasmesso in via preventiva alle R.S.U. ed alle OO.SS. territoriali lo schema della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2012-2014;
- che la procedura di concertazione si è conclusa in data 2/8/2012;
- che dell'esito della stessa è stato redatto specifico verbale, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che viene depositato agli atti d'ufficio a libera visione di chiunque vi abbia interesse, dal quale risultano le posizioni delle parti, ;

ACCERTATO

- che l'Ente non è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000, come si desume dalla tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale, allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2011;
- che gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2011 sono stati regolarmente conseguiti, come da certificazione trasmessa in data 23/3/2012, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.GE.P.A., per cui l'Ente può procedere nell'anno 2012 ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, giusta art. 76, comma 4, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito nella Legge 6/8/2008 n. 133;
- che le previsioni di competenza iscritte nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 assicurano la riduzione delle spese di personale rispetto all'esercizio finanziario 2011;
- che l'incidenza delle spese di personale, calcolata sulla base delle previsioni di competenza iscritte nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, è inferiore al 35% delle spese correnti;
- che, sulla base delle previsioni di competenza, la spesa per personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'*articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, e successive modificazioni ed integrazioni, non è superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009;

RILEVATO che l'organo di revisione in data 16/8/2012 ha reso la certificazione sul rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 19, comma 8, della legge 448/2001;

VERIFICATO che il Piano Triennale assunzioni 2012/2014 è compatibile con l'obbligo di contenimento del tetto di spesa in materia di spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 14, comma 7, del d.l. n. 78/2010 e, con tutte le altre prescrizioni dettagliate in questo atto in tema di spesa di personale;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare la programmazione del fabbisogno di personale nel triennio 2012-2014 ed il piano occupazionale dell'anno 2012;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs.n.267/2000.

ACQUISITO il parere favorevole espresso, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto, dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato:

di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2012-2014 ed il piano occupazionale dell'anno 2012, di cui agli allegati prospetti, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che vengono depositati agli atti d'ufficio a libera visione di chiunque vi abbia interesse;

di dare atto che nel triennio 2012-2014 alle esigenze temporanee ed eccezionali l'Ente provvederà mediante forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti, come previsto dall'art. 36 del d.lgs n. 165/2001 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/7/2010 n. 122;

di dare atto che l'Ente nel corso del triennio 2012-2014 ha programmato il ricorso a forme flessibili di assunzione in relazione ad esigenze stagionali per il settore della polizia municipale, finanziate con quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, come previsto dall'art. 208, comma 4-bis, del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285;

di dare atto che l'Ente potrà procedere alle assunzioni previste dalla presente programmazione triennale 2012-2014 e dal presente piano occupazionale 2012 solo nel caso in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni necessarie:

- che sia rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente, come previsto dall'art. 76, comma 4, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito nella Legge 6/8/2008 n. 133;
- che sia assicurata la riduzione delle spese di personale, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- che sia preventivamente effettuata la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001);
- che l'incidenza delle spese di personale sia inferiore al 50 per cento delle spese correnti; in questo caso, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito nella Legge 6/8/2008 n. 133, l'Ente potrà procedere ad assunzioni di personale comunque nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente; nel caso in cui l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- che venga rispettata la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, nonché i vincoli imposti dalla normativa vigente per tempo negli anni 2012, 2013 e 2014;

di dare atto che la programmazione triennale del fabbisogno del personale sarà oggetto di verifica ed adeguamento con cadenza annuale;

di destinare nell'anno 2012, la somma di Euro 25.817,00 per l'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1/4/1999, fatte salve eventuali variazioni da apportarsi in sede di quantificazione della parte variabile del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2012;

di trasmettere copia della presente deliberazione al Direttore generale, ai Dirigenti e, per opportuna conoscenza al Presidente R.S.U. e alle OO.SS. aziendali.

Inoltre, stante la necessità di procedere,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appresso sottoscritto.

Il Sindaco
F.to: T. DEPALMA

Il Segretario Generale
F.to: M. CAMERO


Prot. n. 1223

Li 3 SET. 2012

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi.

3 SET. 2012

Addì _____
Il Messo Notificatore



Il Segretario Generale
F.to: M. CAMERO

Si attesta di aver espresso parere positivo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

Il Dirigente _____ **Settore**
F.to: _____

Il Dirigente 2° Settore
F.to: A.D. DECANDIA

Si attesta di aver espresso parere positivo, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgvo n.267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.(vedi dentro).

Il Dirigente 2° Settore
F.to: A.D. DECANDIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Giovinazzo li 3 SET. 2012

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione :

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi a partire dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000 ;

- è divenuta esecutiva :

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000).

Addì, _____

Il Segretario Generale